

## www.expartecreditoris.it

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE SECONDA CIVILE

nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2014 promossa da:

**MUTUATARI** 

attori

contro

**BANCA SPA** 

convenuta

**CONCLUSIONI** 

Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 22.10.2015 i sig.ri MUTUATARI convenivano in giudizio la BANCA SPA di lamentando, relativamente al contratto mutuo ipotecario fondiario stipulato il 29.9.2003 (avente durata fino al30.9.2018): l'usurarietà *ab origine* dei tassi applicati, in considerazione del cumulo tra il tasso corrispettivo e quello di mora;

e l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese applicato in violazione dell'art. 1346 c.c.

Parte attrice domandava, in via principale, la declaratoria di nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi e la conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c., con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di euro 16.476,78.

Costituitasi ritualmente in giudizio BANCA SPA contestava ogni avversaria domanda, in quanto illegittima e infondata in fatto e in diritto e rilevando in particolar modo: la legittimità degli interessi applicati e l'erroneità della tesi del cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini dell'accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti con riferimento al contratto di mutuo e la legittimità del piano di ammortamento alla francese e l'insussistenza di anatocismo;

-. eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme richieste da parte attrice e, in ogni caso, la legittimità di ogni somma addebitata in conto corrente e l'inammissibilità delle istanze istruttorie di parte attrice.



Concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 3.3.2016 parte convenuta si opponeva all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dagli attori, evidenziando in particolar modo la natura meramente esplorativa della CTU richiesta.

Con ordinanza in data del 23.5.2016, il Dott., sciogliendo la riserva assunta, ammetteva la CTU contabile richiesta da parte attrice, nominando CTU il dott. OMISSIS al quale, all'udienza del 16.6.2016 veniva deferito il seguente quesito: "il C.T.U. verifichi se sussistono le ipotesi di usura dedotte, dando conto del percorso seguito e delle fonti utilizzate ed illustrando il contratto intercorso tra le parti. In caso affermativo indichi quale sia l'importo dovuto dalla convenuta".

In data 24.5.2017, il CTU depositava elaborato peritale nel quale non risulta alcun superamento del tasso soglia usura né di anatocismo.

L'elaborato esclude la sussistenza delle ipotesi di usura dedotte *ex adverso* con riferimento ai due contratti di mutuo e, conseguentemente, la sussistenza di importi ripetibili in favore di parte mutuataria.

L'assenza di usura contrattuale e la legittimità degli interessi applicati.

All'esito del condotto esame ed in base alla ricostruzione dei piani di ammortamento il CTU ha accertato che i tassi di interesse passivi pattuiti tra le parti fossero pari al 3,453%, risultante inferiore alla soglia prevista dalla Legge 108/1996 del periodo di competenza, con conseguente esclusione della c.d. usura contrattuale.

Per quanto concerne, invero, l'esame condotto sugli interessi di mora, il CTU, muovendo dal presupposto della mancata previsione nella normativa di una soglia ha ritenuto di operare una verifica aggiungendo al TEG puro il differenziale di mora contrattualmente previsto ed anche in questo caso ha escluso l'usurarietà dei tassi.

Fermo restando quanto di seguito si dirà sotto il profilo giuridico in relazione all'interesse di mora (un fatto possibile, eventuale ma non certo e nel caso di specie nemmeno applicato), con riferimento agli interessi di mora il CTU non ha rilevato alcuna criticità.

In altri termini, il CTU analizzando il mutuo sia secondo il piano di ammortamento alla francese sia secondo quello all'italiana e confrontando il tasso di mora con il tasso soglia (nonostante il tasso di mora pattuito dalla banca convenuta non è correttamente confrontabile con il Tasso Soglia previsto per i mutui), ha accertato il rispetto del Tasso Soglia previsto ex lege 108/1996 anche con riferimento al tasso di mora.

Le considerazioni sopra svolte appaiono assorbenti e non lasciano dubbi in merito alla insussistenza delle ipotesi di usura *ex adverso* dedotte, oltre che all'esclusione della ripetibilità di importi in favore di parte attrice per il contratto di mutuo oggetto di causa.

In ogni caso va evidenziata l'infondatezza nel merito delle domande di parte attrice anche alla luce delle argomentazioni ampiamente illustrate dalla Banca convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.

Innanzitutto, è opportuno ribadire come le censure svolte dall'attore in merito alla presunta usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca convenuta, appaiono destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e probatorio, oltre ad essere infondate in quanto si basano su criteri di calcolo non corretti.

Più precisamente si rileva che, in conformità al consolidato orientamento condiviso dalla miglior giurisprudenza di merito, è da escludersi che nell'accertamento dell'usurarietà gli interessi moratori



possano sommarsi a quelli convenzionali, stante l'indiscussa differenza ontologica e funzionale esistente tra gli stessi (in tal senso: Tribunale di Brescia, Dott. Magnoli, n. 561 del 23.02.2017; Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Mesiano, 23.05.2017 n.2195; Tribunale Venezia 26.02.2014; Tribunale Napoli 18.04.14 dott. Sacchi; Tribunale Verona 27.04.2014 dott. Mirenda; Tribunale di Torino 17.09.2014 dott. Astuni; Tribunale Cremona 30.10.14 dott. Borrella; Tribunale Milano 29.01.2015 dott. Ferrari; Tribunale di Padova 10.03.2015 dott. Bertola; Tribunale di Verona 27.04.2015 dott. Mirenda).

Come è noto, gli interessi moratori, funzionali a ristorare in via preventiva e forfettaria il danno da inadempimento, sono rapportati all'inadempimento, mentre gli interessi corrispettivi, funzionali a garantire il corrispettivo per il godimento del capitale, sono rapportati al finanziamento.

Come precisato dalla più recente giurisprudenza, già richiamata dalla Banca convenuta, non appare corretto ritenere inclusi gli interessi di mora nel calcolo dell'usura, alla luce della natura stessa di tali interessi, che non possono considerarsi un corrispettivo del mutuo - ai sensi dell'art. 644 c.p. I c.p. - e non costituiscono un costo economico del finanziamento, essendo destinati per lo più a rimanere dormienti e inapplicati in caso di svolgimento fisiologico del rapporto (in tal senso Tribunale di Cremona, sentenza del 09.01.2015 Dott. Giulio Borella; Tribunale Padova, 18.12.2014; Tribunale di Rimini 06.02.2015 dott. Dario Bernardi;; Tribunale Treviso 9.12.2014).

Ad ogni modo, anche volendo sostenere l'astratta applicabilità della L.108/1996 agli interessi moratori, una corretta analisi dovrebbe tenere in debita considerazione il fatto che i TEGM e, di conseguenza, il Tasso Soglia sono determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi.

Ne è una ovvia conseguenza l'impossibilità di pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il tasso soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.

Così facendo si perverrebbe ad una rilevazione inattendibile, dal punto di vista logico e scientifico, prima ancora che giuridico, in quanto si raffronterebbero valori tra loro disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori ma solo quelli corrispettivi).

Come afferma il Tribunale di Milano (sentenza n. 1242 del 29.01.2015 dott. Francesco Ferrari): "almeno sino ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia un tasso soglia che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare deve pertanto concludersi che, sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione del TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere a una quantificazione in termini oggettivi dell'interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti come usurari in chiave soggettiva" (in tal senso, anche Tribunale Roma, sentenza del 29.04.2014).

La verifica in ordine alla legittimità dei tassi interesse, al fine di addivenire a valori omogenei ed utili al controllo, dovrebbe prevedere quantomeno la maggiorazione del dato relativo alle rilevazioni medie (TEGM) di 2,1 punti percentuali, per poi procedere alla determinazione del Tasso Soglia, come da indicazioni della stessa Banca d'Italia (chiarimenti del 3.7.2013), condivise anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano, sentenza del 03.12.2014; Tribunale di Padova, sentenza del 27.01.2015).

Nel caso di specie, il tasso pattuito per gli interessi di mora non può considerarsi usurario in quanto, come rilevato dal CTU, lo stesso è inferiore al Tasso Soglia anche senza applicare la maggiorazione di mora (cfr. pag. 35 relazione).



Ad ulteriore supporto di quanto sopra, si rileva che la riconducibilità del tasso di mora ai tassi soglia antiusura risulta smentita alla luce del novellato art. 1284 c.c. e dalla conseguente introduzione nel nostro ordinamento del "tasso d'interesse legale di mora" per i crediti litigiosi.

In tal senso il nuovo articolo 1284, 4° co., c.c., prevede che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Sennonché i tassi legali di mora per le transazioni commerciali, ex D.Lgs. 231/2002, risultano essere quasi sempre ultrasoglia.

Ora, appare evidente come tale previsione normativa non è conciliabile con la tesi della sottoponibilità del tasso di mora al tasso soglia usura atteso che se così fosse vi sarebbe una irragionevole disparità tra le ipotesi in cui le parti abbiano o meno regolato contrattualmente il tasso dell'interesse di mora.

Facendo applicazione della norma codicistica la mancata previsione di un tasso di mora contrattuale permetterebbe, infatti, l'applicazione di un tasso di mora usurario.

Sulla scorta dei rilievi normativi appare evidente che con la modifica operata all'art. 1284 c.c. e l'imposizione di tassi di mora superiori rispetto alla soglia antiusura il Legislatore abbia voluto fornire un'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., escludendo che il tasso di mora possa entrare nel calcolo dell'usura.

In ogni caso va precisato che anche nell'ipotesi, qui non verificata, di accertamento di pattuizione di interessi di mora superiori al Tasso Soglia, l'art. 1815 II comma c.c. e la connessa sanzione della gratuità del mutuo non potrebbe trovare applicazione.

La sanzione della nullità ex art. 1815 c.c. e della conseguente gratuità del mutuo può infatti essere riferita alle sole ipotesi di pattuizione di interessi corrispettivi superiori ab origine al Tasso Soglia rilevato al momento della conclusione del contratto e, pertanto, non è possibile ammettersi l'automatica applicazione della sanzione prevista per gli interessi corrispettivi agli interessi moratori, considerata la diversità degli stessi.

Considerato che la convenzione di interessi moratori può essere intesa come particolare forma di clausola penale, si evidenzia che l'art. 1384 c.c. prevede, come forma di controllo, la possibilità di riduzione giudiziale della penale di un importo manifestamente eccessivo.

Analogamente, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, si avrebbe quindi non la nullità del patto di mora usurario, ma la sua riconduzione ad equità, per effetto dell'applicazione dell'art. 1384 c.c.

In secondo Iuogo, non può non richiamarsi anche l'orientamento della giurisprudenza di merito in forza del quale l'usurarietà *ab origine* del negozio per causa del patto di mora non conduce alla gratuità del contratto, bensì alla sola eliminazione della possibilità di applicare gli interessi moratori, con connessa sopravvivenza di quelli compensativi (Tribunale Milano, VI sezione, sentenza del 28.01.2014; Tribunale di Cremona, 30.10.2014).

La conseguenza della pattuizione di interessi moratori usurari non può, quindi, essere la non debenza di alcun onere sulle rate scadute impagate, restando ferma invero la debenza di quanto corrisposto durante la fase di svolgimento fisiologico del rapporto (ivi compresa la quota degli interessi corrispettivi e altri oneri compresi in ciascuna rata).



Ad ogni modo, ferme le argomentazioni in diritto sopra svolte, si ribadisce che - nel caso di specie - la CTU espletata ha rilevato la mancata pattuizione di tassi superiori al Tasso Soglia, oltre che l'mancata applicazione in concreto da parte della banca di interessi superiori al Tasso Soglia.

Deve parimenti rigettarsi la domanda diretta a ripetere le somme indebitamente versate a titolo di anatocismo.

Nel contratto di mutuo in esame non vi è stata alcuna forma di capitalizzazione illegittima degli interessi, né parte attrice ha dimostrato la presenza di interessi composti illegittimi e/o non pattuiti.

Peraltro, la metodologia di calcolo cd. "ammortamento alla francese" non si pone in alcun modo in violazione con quanto previsto dall'art. 1283 c.c., perché il piano di ammortamento applicato prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno e per tutta la durata del piano, una rata costante posticipata, tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, in linea di interessi e i capitale.

Ogni rata costante si compone di una quota di interessi e di una quota in linea capitale;

l'importo della rata costante (nell'ammortamento alla francese) è calcolato, sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento.

Il metodo indicato non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota di capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata successiva si riferisce, importo che viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte quota serve ad abbattere il capitale.

Sul punto si riscontra, peraltro, che il CTU ha altresì ricostruito il piano di ammortamento effettivamente sottoscritto dalle parti con riferimento al mutuo, rilevando la correttezza sia negli importi maturati sia nel tasso di interesse applicato.

Dall'analisi dell'elaborato peritale si evince come per il contratto di mutuo, il tasso concordato sia congruo con il piano di ammortamento alla francese, caratterizzato dalla presenza di una rata costante, quota di interessi decrescente e quota capitale crescente escludendo l'avvenuta capitalizzazione di interessi passivi e, per l'effetto, la presenza di anatocismo.

Alla luce delle considerazioni svolte, emerge l'infondatezza delle domande svolte da parte attrice e la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per una condanna degli attori per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Nel presente giudizio, parte attrice ha eccepito l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca convenuta, sostenendo la tesi dalla sommatoria del tasso corrispettivo con il tasso di mora, ritenendo che in tal senso si sarebbe espressa la Cassazione con la sentenza n.350/13 ed ha sostenuto che il piano di ammortamento alla francese darebbe origine ad un rapporto di mutuo caratterizzato dall'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., perciò affetti da nullità parziale.

Le suddette tesi appaiono pretestuose ed arbitrarie, anche alla luce delle numerose pronunce della giurisprudenza di merito, che da tempo affermano la non cumulabilità degli interessi di mora con gli



interessi corrispettivi (fra le più recenti si veda Corte d'Appello di Milano, sentenza del 23.05.2017 n.2195)<sup>1</sup>;

parimenti, infondata è la tesi relativa all'ammortamento alla francese, già riscontrato da un orientamento consolidato di questo stesso Tribunale.

Nel caso di specie, l'instaurazione della causa sulla base di assunti giuridici smentiti dalla giurisprudenza di merito e consolidata nel Tribunale di Brescia denota la natura pretestuosa dell'azione promossa da cui emerge la temerarietà della lite.

Pertanto, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, si provveda al risarcimento del danno conseguiti nello svolgimento del processo;

in questo caso, infatti, si tratta di prendere atto che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze riferendosi all'interpretazione fornita alla sentenza della Suprema Corte n. 350/2013, ha precisato quanto segue: "che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che non trova alcun riscontro nel testo della decisione e sostenere il contrario, ostinandosi a sostenerlo nonostante la precisa e puntuale presa di posizione della banca che ha fatto proprio tale deduzione nel costituirsi, è sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto".

Per tali ragioni, il Tribunale di Padova, ha sanzionato ex art. 96 c.p.c. la condotta processuale dell'attore per il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel procedimento e per il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per aggravio di cause (nella stessa direzione, si vedano Tribunale di Torino, sentenza n. 5984 del 17.09.2014, Tribunale di Roma, sentenza n. 20694 del 14.10.2015; Tribunale di Mantova, dott. Marco Benatti, sentenza n.942 del 13.10.2015; Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini, sentenza n.1297 del 06.10.2015; Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani 06.10.2015; Tribunale di Pistoia, dott. Carlo Carvisiglia 02.07.2015; Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda, Sentenza n. 1070 del 23.04.2015). Si richiama altresì l'arresto del Tribunale di Busto Arsizio (sentenza n.845 del 30.05.2017 Dott.ssa Elena Masetti Zannini), il quale ha ritenuto che, quando il diritto di azione o di difesa siano esercitati senza alcuna sensibilità per la cosa pubblica o per il funzionamento generale della giustizia, con pregiudizio per la ragionevole durata del processo, e ciò tragga origine nella condotta processuale della parte caratterizzata da dolo o colpa grave, deve ritenersi sussistente il presupposto per l'applicabilità dell'art.96 c.p.c.. temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta, secondo le nozioni di comune esperienza, la sicura verificazione di una perdita economica e di danni a carico della parte vittoriosa.

Per altro verso, la proposizione di una causa totalmente infondata arreca pregiudizio anche al sistema giudiziario, stante l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi.

Stante l'oggettiva difficoltà della parte vittoriosa di provare il danno concretamente subito, segnatamente in ordine al quantum, rilevato che tale danno non risulta nemmeno compiutamente allegato dalla convenuta, risulta più opportuno pronunciare la condanna dell'attore al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese di giudizio, in favore della convenuta, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.

Tale peculiare strumento sanzionatorio, invero, è suscettibile di rispondere anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa proprio ove risulti difficoltosa,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In un caso analogo, il Tribunale di Padova (Dott. Giorgio Bertola), con sentenza del 10.03.2015

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,

registro affari amministrativi numero 8231/11



per la medesima, la prova dell'an o del quantum del danno subito (cfr. Corte Cost. 23.06.16, n. 152).

Ne consegue che parte attrice deve essere condannata al pagamento di una somma determinata in via equitativa, tenuto conto della durata effettiva del procedimento e della natura dell'attività difensiva prestata, in euro 1.200,002.

Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.697,25 di cui euro 3.215,00 per compenso professionale ed euro 482,25 per spese generali oltre iva e cpa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:

- -. Rigetta le domande di parte attrice.
- -. Condanna parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a pagare in favore di parte convenuta euro 1.200,00.
- -. Condanna parte attrice a rifondere in favore di parte convenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.

Pone a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate in separato decreto.

Brescia, 27 settembre 2017

Il Giudice Dott.ssa Elena Fondrieschi

\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

